

ESTRATTO DAL DECRETO MINISTERIALE 27 AGOSTO 1999, N. 322 SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA GAZZETTA UFFICIALE N. 227 DEL 27 SETTEMBRE 1999 SERIE GENERALE

Aventi diritto alle prestazioni di assistenza protesica

1. Hanno diritto all'erogazione dei dispositivi contenuti nel nomenclatore gli assistiti di seguito indicati, in connessione a loro menomazioni e disabilità invalidanti:

a) gli invalidi civili, di guerra e per servizio, i privi della vista e i sordomuti indicati rispettivamente dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonché i minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un'invalidità permanente;

b) gli istanti in attesa di accertamento che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18;

c) gli istanti in attesa di riconoscimento cui, in seguito all'accertamento sanitario effettuato dalla commissione medica dell'azienda Usl, sia stata riscontrata una menomazione che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore ad un terzo, risultante dai verbali di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295;

d) i soggetti laringectomizzati e tracheotomizzati, ileo-colostomizzati e urostomizzati, i portatori di catetere permanente, gli affetti da incontinenza stabilizzata nonché gli affetti da patologia grave che obbliga all'allettamento, previa presentazione di certificazione medica. Per i suddetti soggetti, la prescrizione, redatta da uno specialista del Ssn, dipendente o convenzionato, competente per la menomazione; indica i dispositivi protesici necessari e appropriati, riportati dall'allegato 2 rispettivamente nelle classi "Ausili per tracheotomia ISO 09.15",

"Ausili per stomie ISO 09.18", "Cateteri vescicali ed esterni ISO 09.24" e "Raccoglitore per urina ISO 09.27", "Ausili assorbenti l'urina ISO 09.30", "Ausili per la prevenzione e trattamento lesioni cutanee ISO 09.21", per il periodo intercorrente fino alla successiva visita di controllo, quando necessaria, e comunque per un periodo non superiore ad un anno. Nell'indicazione del fabbisogno, la prima prescrizione tiene conto della eventuale necessità di verificare l'adattabilità del paziente allo specifico dispositivo prescritto. L'azienda unita sanitaria locale di residenza dell'assistito autorizza la

fornitura dei dispositivi per il periodo indicato dal medico prescrittore, prevedendo idonee modalita' di consegna frazionata;

d-bis) i soggetti amputati di arto, le donne con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito un intervento di mastectomia ed i soggetti che abbiano subito un intervento demolitore dell'occhio, previa presentazione di certificazione medica;

e) i ricoverati in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, per i quali il medico responsabile dell'unita' operativa certifichi la contestuale necessita' e urgenza dell'applicazione di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per l'attivazione tempestiva o la conduzione del progetto riabilitativo, a fronte di una menomazione grave e permanente. Contestualmente alla fornitura della protesi o dell'ortesi deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell'invalidita'.

2. Agli invalidi del lavoro, i dispositivi dovuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono erogati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) con spesa a proprio carico, secondo le indicazioni e le modalita' stabilite dall'istituto stesso. Sono fatti salvi i benefici gia' previsti dalle norme in vigore in favore degli invalidi di guerra e categorie assimilate.

4. Per ciascuno dei propri assistiti che fruisca delle prestazioni di assistenza protesica, l'azienda Usl e' tenuta ad aprire e a mantenere aggiornata una scheda/fascicolo, contenente la documentazione attestante la condizione di avente diritto, le prestazioni erogate e le relative motivazioni e la data delle forniture.

Tempi minimi di rinnovo dell'erogazione

1. La azienda Usl non autorizza la fornitura di nuovi dispositivi protesici definitivi in favore dei propri assistiti di eta' superiore ai 18 anni prima che sia trascorso il tempo minimo di rinnovo, specifico per tipo di dispositivo, riportato nell'allegato 2 al presente regolamento.

2. I tempi minimi di rinnovo possono essere abbreviati, sulla base di una dettagliata relazione del medico prescrittore, per particolari necessita' terapeutiche o riabilitative o in caso di modifica dello stato psicofisico dell'assistito.

3. In caso di smarrimento, di rottura accidentale, di particolare usura del dispositivo, di impossibilita' tecnica della riparazione o di non convenienza della riparazione stessa ovvero di non perfetta funzionalita' del presidio riparato, la azienda Usl puo' autorizzare,

per una sola volta, la fornitura di un nuovo dispositivo protesico prima che siano decorsi i tempi minimi di cui al comma 1. sulla base di una dichiarazione sottoscritta dall'invalido o da chi ne esercita la tutela.

4. Alla scadenza del tempo minimo di cui al comma 1, il rinnovo della fornitura e' comunque subordinato alla verifica di idoneita' e convenienza alla sostituzione o riparazione da parte del medico specialista prescrittore, ai sensi dell'articolo 4.

5. Per i dispositivi forniti agli assistiti di eta' inferiore ai 18 anni non si applicano i tempi minimi di rinnovo; la azienda UsI autorizza le sostituzioni o modificazioni dei dispositivi protesici erogati, in base ai controlli clinici previsti e secondo il programma terapeutico.

1 - TEMPI MINIMI DI RINNOVO

A) Dispositivi ortopedici:	
PLANTARI:	
- in fibra ad alta resistenza	36 mesi
- in materiale deperibile	12 mesi
CALZATURE E RIALZI:	
- soggetti deambulanti con gravi difficoltà della marcia tali da comportare notevole usura	12 mesi
- soggetti non deambulanti e con gravi deformità ai piedi	18 mesi
TUTORI PER ARTI INFERIORI	
Apparecchi ortopedici per arto superiore	3 anni
Ortesi spinali	3 anni
Dispositivi addominali	2 anni
Protesi estetica o modulare di arto superiore	5 anni
Protesi funzionale ad energia corporea di arto superiore	5 anni
Protesi mioelettrica per arto superiore	5 anni
Protesi tradizionale di coscia	5 anni
Protesi modulare di coscia o disarticolazione di ginocchio	5 anni
Protesi tradizionale di gamba	4 anni
Protesi modulare di gamba	4 anni
PROTESI DI PIEDI:	
- tradizionale (cuoio, ecc.)	2 anni

- laminato	4 anni
Carrozzina a telaio rigido non riducibile	6 anni
Motocarrozzina o carrozzina a trazione a manovella	6 anni
Carrozzina a trazione elettrica	6 anni
Carrozzina ad autospinta pieghevole	5 anni
Carrozzina ad autospinta riducibile	6 anni
Montascale mobile	8 anni
Stampelle, tripodi e quadripodi	4 anni
Deambulatori, sollevatori e biciclette	8 anni
Stabilizzatori	4 anni
Ausili per l'evacuazione	5 anni
Sistemi di postura	5 anni
AUSILI ORTOPEDICI:	
- Letto ortopedico	8 anni
- Materasso antidecubito in materiale espanso	5 anni
- Materasso antidecubito a settori pneumatici	3 anni
- Cuscino antidecubito	3 anni
- traversa in vello naturale, in materiale sintetico, in fibra cava siliconata e a bolle d'aria interscambio	5 anni
B) Apparecchi acustici	5 anni
C) Ausili per la comunicazione informazione e segnalazione:	
- sistemi di trasmissione del suono	8 anni
- comunicatore telefonico	8 anni
- ausili per la comunicazione interpersonale	7 anni
D) Protesi per laringectomizzati:	
- cannula tracheale in plastica morbida o in metallo cromato o argentato	2 anni
- cannula tracheale in plastica rigida	3 anni
- cannula tracheale in argento	4 anni
E) Protesi oculari:	
- in vetro	2 anni
- in resina	3 anni
F) Dispositivi ed ausili tecnici per non vedenti e ipovedenti:	

- bastone bianco rigido o pieghevole	3 anni
- orologio da tasca o da polso, sveglia	6 anni
- termometro	4 anni
- ausili ottici elettronici: ingranditori per PC e sistema ICR	6 anni
- periferiche input, output e accessori stampante braille-sintetizzatore vocale	6 anni
- macchina da scrivere sistema di elaborazione testi	6 anni
- dispositivi – ausili per la funzione visiva: lenti oftalmiche e a contatto	4 anni
- dispositivi – ausili per la funzione visiva: sistemi ottici ed ottico-elettronici ingrandenti	6 anni
G) Protesi fisiognomiche	3 anni
H) Ausili tecnici attinenti la funzione respiratoria	7 anni
I) Ausili tecnici per il recupero della capacità di alimentarsi	7 anni
L) Ausili tecnici per la terapia ferrochelante	4 anni